



# COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

*Provincia di Udine*

Settore Tributi/Finanza-Personale

*Servizio Finanziario*

Piazza Municipio, 1

33013 GEMONA DEL FRIULI

Spett.le

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione

Friuli Venezia Giulia

Ufficio del Magistrato Istruttore sui conti degli agenti contabili

PEC: [friuliveneziagiulia.giurisdizione.contigiudiziali@corteconticert.it](mailto:friuliveneziagiulia.giurisdizione.contigiudiziali@corteconticert.it)

**Oggetto: Conti giudiziali dell'economista esercizi finanziari 2011 (16060), 2012 (19466) e 2013 (20530).**

A riscontro della nota 02.12.2015 (vs. prot. 0006407-02/12/2015-SG\_FVG-V08-P) con la quale codesto rispettabile ufficio, esaminata la documentazione completa delle spese economiche degli esercizi finanziari 2011 – 2012 e 2013 ed in particolare di quelle imputate al cap. 15 (spese di rappresentanza), evidenziava che *“sono state erogate dall'Economista, asseritamente a titolo di “rappresentanza”, spese di natura eterogenea, solo in minima parte riconducibili alla “rappresentanza” in senso proprio”* e invitava pertanto il Comune di Gemona del Friuli a:

- 1) Documentare se nei bilanci dell'ente erano previsti, negli esercizi in esame, dei capitoli di spesa autorizzatori più appropriatamente inerenti tali spese di natura diversa dalla “rappresentanza”;
- 2) Comunicare se e come il Comune abbia ottemperato all'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 2010;

Per quanto attiene al primo punto, preme rimarcare la mancanza di una specifica disciplina legislativa che definisca ed elenchi in maniera puntuale ed inequivocabile le spese di rappresentanza, a sostegno e garanzia dell'ammissibilità e legittimità della loro imputazione a bilancio. Solo la giurisprudenza, affrontando casi concreti, si è soffermata sulla nozione di “spesa di rappresentanza” e sui limiti entro i quali essa può legittimamente essere sostenuta. Esistono tuttavia nella giurisprudenza interpretazioni più o meno restrittive del concetto di rappresentanza. La stessa corte dei conti (v. deliberazione n. 59/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna) dopo aver delineato i concetti di spese di relazioni pubbliche, di spese di pubblicità e di spese di rappresentanza, premette che alcune spese, in concreto, si trovano al confine tra due o più delle sopraelencate categorie di spese. Il confine tra spese di relazioni pubbliche, di pubblicità, di rappresentanza o di funzionamento non è sempre chiaro e ben definito, lasciando quindi ampio spazio all'interpretazione e alle finalità che l'ente intende perseguire sostenendo la spesa, come precisato dalla delibera n. 17/2015/VSGO della Corte dei Conti - Sezione controllo – della Valle d'Aosta: *“L'annuale “pranzo degli anziani”, ad esempio, è certamente classificabile*

*quale spesa per relazioni pubbliche qualora rappresenti un'occasione per gli organi istituzionali di realizzare essenzialmente una forma di comunicazione dell'attività dell'ente; può costituire, invece, una spesa relativa al programma delle politiche sociali qualora si configuri come un'iniziativa di animazione e di aggregazione per la terza età. In tal caso, quando cioè ricondotte a specifici programmi e progetti, tali spese – pur se comunque obbligatoriamente contenute e congrue – non sarebbero ovviamente assoggettate alle citate riduzioni di cui al d.l.n. 78/2010".* La nozione di spesa di rappresentanza è andata quindi sempre più delineandosi nel corso del tempo, alla luce delle indicazioni e dei rilievi che la Corte dei conti ha sollevato esaminando casi concreti. Le stesse deliberazioni richiamate nella nota risalgono al 2013 e 2015, mentre le spese economiche esaminate sono state sostenute durante gli esercizi finanziari 2011 – 2012 e 2013.

Fatte le sopraccitate premesse, si segnala che nei bilanci dell'Ente, per le annualità in esame, erano presenti i capitoli seguenti:

cap. 15 – spese di rappresentanza

cap. 190 – gemellaggi e convegni

cap. 195 – spese per pubbliche relazioni e informazioni

Tuttavia, annualmente, con determinazione sottoscritta dai responsabili dei relativi capitoli, vengono presi gli impegni di spesa per attribuire parte degli stanziamenti all'economista e permettere il corretto funzionamento del servizio di economato.

Dall'esame di queste determinazioni emerge che per gli anni 2011 e 2012, per quanto riguarda la tipologia di spesa oggetto della Vs. nota, a favore dell'economista sono stati impegnati unicamente gli importi previsti dalle delibere di giunta comunale n. 46/2011 e n. 30/2012 sul capitolo 15. Nel corso degli ultimi anni, sono state impegnate a favore dell'economista somme anche sui capitoli 195 (spese per pubbliche relazioni e per informazioni sull'attività del Comune) e 190 (spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi).

Pur in assenza di linee guida predefinite, il Comune di Gemona ha comunque impostato una struttura di bilancio volta a distinguere tra le varie tipologie di spesa. Alla luce dell'orientamento più restrittivo che pare delinearsi dalle più recenti pronunce richiamate nella nota di codesta Sezione, il Comune di Gemona del Friuli porrà ancor maggior attenzione alla distinzione tra spese di rappresentanza in senso stretto e altre tipologie di spesa. Si coglie altresì l'occasione per segnalare che il Comune di Gemona del Friuli, in considerazione dei rilievi avanzati con la nota in questione, si è dotato di linee guida per la gestione delle spese di rappresentanza con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2016

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia l'ottemperanza all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, vanno fatte alcune premesse e precisazioni. Per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 12, comma 10, della L.R. 22/2010, statuisce che il rispetto delle disposizioni di principio che prevedono il contenimento di alcune componenti di spesa previste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10 e 14, D.L. n. 78/2010 è garantito con il conseguimento degli obiettivi in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 12 della L.R. n. 17/2008. Il soprarichiamato art. 12, comma 10, della L.R. 22/2010 è stato abrogato a decorrere dall'anno 2014, dall'art. 14 della L.R. n. 23/2013. Alla luce dell'intervento abrogativo operato dall'art. 14 della L.R., in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, il revisore dei conti nella propria relazione ha attestato il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 6 del D.L. 78/2010.

Per quanto riguarda la riduzione delle spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", al fine della definizione del limite, sono state computate per intero le spese del capitolo 15 (spese di rappresentanza) e del capitolo 190 (spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi). Sono state inoltre esaminate le spese imputate al capitolo 3474 (mostre, esposizioni e pubblicazioni) e al capitolo 4312 (promozione turistica, commerciale, sociale e sportiva) estrapolando unicamente le spese rilevanti ai fini del calcolo del limite. Il calcolo del limite non è stato fatto sulla base dei codici SIOPE, ma analizzando la reale natura delle spese sostenute sui capitoli rilevanti ai fini del rispetto dell'art. 6 del D.L. 78/2010.

Si coglie altresì l'occasione per precisare a codesta rispettabile Corte che, a decorrere dall'anno 2014, l'obiettivo del rispetto dei limiti di spesa è tenuto in considerazione anche in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Distinti saluti.-

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



*Dott.ssa Daniela Ponta*

Visto:

IL SINDACO

*Paolo Urbani*